



Porto di Ancona

Ordinanza n. 12 del 30/01/2026

OGGETTO **OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA SCOPERTA DI MQ. 12.000,00 SITUATA NEI PIAZZALI RETROSTANTI LE BANCHINE 19-20/21 – PROROGA DI 30 GIORNI DELL'ORDINANZA N. 133/2025**

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;



- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 1228-26/01/2026, con cui la società A.C.T. S.r.l., impresa portuale ex art. 16 L. 84/1994 ha richiesto il prolungamento della occupazione temporanea delle aree già oggetto di Ordinanza n. 133/2025 per un ulteriore periodo di 30 giorni a causa di sbarchi eccezionali di container previsti a partire dalla prossima settimana – navi MSC MADISON II-AI606R, ETA 31/01/2026 n. 219 unità tot. 378 TEU e MSC ANTWERP III-AB605A, ETA 03/02/2025 n. 358 unità tot. 559 TEU – che comporteranno un temporaneo incremento dei volumi movimentati con esigenze di stoccaggio non integralmente gestibili con le aree in concessione;
- VISTE** le autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 recanti nn. 1/2024 e 1S/2024 rilasciate a favore della società A.C.T. S.r.l.;
- VISTA** la licenza d. m. n. AN12/2025 rep. 2230 del 10/04/2025 e la licenza d. m. n. AN14/2025 rep. 2232 del 10/04/2025;
- VISTA** l'Ordinanza n. 133 del 30/10/2025 avente ad oggetto l'occupazione temporanea di un'area scoperta di mq. 12.000,00 situata nei piazzali retrostanti le banchine 19-20/21 per un periodo di 90 giorni;



- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. quale disciplina per l'utilizzo di spazi demaniali per la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTA** la produzione degli adempimenti richiesti con la nota prot. n. 1346 del 27/01/2026, tra cui il versamento del canone demaniale dovuto;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti satisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali rilasciati;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria ed eccezionale riconnessa all'arrivo di carichi ravvicinati e con caratteristiche peculiari e modalità di movimentazione specifiche a fronte di spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale già interamente occupati o inidonei nell'attualità ad ospitare carichi con siffatte caratteristiche;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguitamento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

È prorogata sino alla data del 28/02/2026 ogni disposizione già emanata con la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 133 del 30/10/2025, avente ad oggetto l'occupazione temporanea di mq. 12.000,00 situata nei piazzali retrostanti le banchine 19-20-21 del porto di Ancona, per deposito e movimentazione di contenitori ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav. da parte della impresa portuale A.C.T. S.r.l. autorizzata con titoli portanti nn. 1/2024 e 1S/2024.

Art. 2

Resta fermo quanto già stabilito con la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 133 del 30/10/2025.

Ancona, 30/01/2026

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino